



# COMUNE DI PIETRAPAOLA

(PROVINCIA DI COSENZA)

^^^^^^^^^^^^^^

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 6</b>	<b>DEL 28-05-2022</b>
-------------	-----------------------

<b>Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022.</b>
--

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **17:30** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto alla **Prima** convocazione in Sessione **Straordinaria**, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

<b>NIGRO Pietro</b>	<b>P</b>	<b>AMODEO Domenico</b>	<b>A</b>
<b>LONGO Giuseppe</b>	<b>P</b>	<b>MADERA Luigi</b>	<b>A</b>
<b>CERMINARA Candida</b>	<b>A</b>	<b>CAPALBO Francesco</b>	<b>A</b>
<b>PUGLIESE Giuseppe</b>	<b>P</b>	<b>PIZZUTI Anna</b>	<b>P</b>
<b>ALBIDONE Domenico</b>	<b>P</b>	<b>RIZZO Filimena</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 4.

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza l'Avv. **NIGRO Pietro** nella sua qualità di **SINDACO**, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto in discussione all'ordine del giorno. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza nonché di verbalizzante il **SECRETARIO COMUNALE** Dott.ssa **ALOISIO TERESA**.

## IL SINDACO-PRESIDENTE

Introduce il punto all'ordine giorno illustrando all'assemblea il contenuto della proposta di deliberazione.

A conclusione del suo intervento il Sindaco-Presidente apre la discussione sul punto all'o.d.g.

I consiglieri di minoranza (Rizzo e Pizzuti) propongono di esonerare o comunque di ridurre le tariffe per i residenti all'estero e per chi ha figli all'università e tassare secondo le percentuali di raccolta differenziata prodotta da ciascun utente.

Il Sindaco evidenzia che le riduzioni e le esenzioni possibili sono previste nel vigente regolamento.

Non intervenendo nessun consigliere comunale invita i presenti a votare.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- ì A seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- ì L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**VISTA** la disciplinainerente alla disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

**LETTI** in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.*

*653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

**VISTO** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;*

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**VISTO** il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonch  della tipologia e della destinazione degli immobili. »;*

**VISTI:**

- L'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine pu  essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citt  ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2021, recante "Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali, con il quale viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio del bilancio degli Enti Locali, sino al 31.03.2022;
- l'art. 3, comma 55-sexiesdecies, del decreto-legge 22 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che differisce, per l'esercizio 2022, al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e con il quale viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio del bilancio degli enti locali, sino al 31.05.2022;
- l'art. 43, c. 11, del D.L. n. 50/2022, che differisce, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine dell'approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, coincide con quello della per la deliberazione del bilancio di previsione;

**DATO ATTO CHE:**

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.05.2022 è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2022 un costo complessivo di € 323.266,00, iva compresa, di cui € 204.547,00 per costi variabili ed € 118.719,00 per costi fissi;
- L'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

**RILEVATO CHE** dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio per l'anno 2022 pari a €. 323.266,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

**PRESO ATTO CHE:**

- il PEF finale 2022 ai fini per il calcolo delle tariffe 2022 è pari ad € 323.266,00, iva compresa, di cui € 204.547,00 per costi variabili ed € 118.719,00 per costi fissi;
- l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 322.631,00 e che l'importo per il calcolo delle tariffe 2022 (€ 322.631,00) è inferiore al costo massimo applicabile (€ 323.266,00);

**CONSIDERATO CHE:**

- La tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- Per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- Come sopra evidenziato il costo presunto, per l'anno 2022, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è risultato di complessivi € 323.266,00, iva compresa, di cui € 204.547,00 per costi variabili ed € 118.719,00 per costi fissi;
- L'Ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato D.P.R. n. 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- Le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

**RITENUTO** pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2022 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 30/06/2021;

**DATO ATTO CHE** alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Cosenza;

**ATTESO CHE**, in relazione a quanto precede e sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013 (soprariportato) le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile sono state così determinate:

**PARTE FISSA**

<b>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</b>		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		€ 1,18
b) due persone		€ 1,39
c) tre persone		€ 1,58
d) quattro persone		€ 1,71
e) cinque persone		€ 1,75
f) sei o più persone		€ 1,75
g) superfici domestiche		€ 1,18
<b>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</b>		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,42
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,60
3	Stabilimenti balneari	€ 0,61
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,42
5	Alberghi con ristorante	€ 1,26
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,81
7	Case di cura e riposo	€ 0,98
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,86
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,95
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,24
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,86
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,18
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,33
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,77
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 2,28
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,04
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,28
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,74
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 1,63
21	Discoteche, night club	€ 1,13

**PARTE VARIABILE**

<b>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</b>		
Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		€ 74,37
b) due persone		€ 133,87
c) tre persone		€ 148,75
d) quattro persone		€ 163,62
e) cinque persone		€ 182,36
f) sei o più persone		€ 189,37
<b>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</b>		
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:		Tariffa al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	€ 0,47
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,68
3	Stabilimenti balneari	€ 0,69
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,47
5	Alberghi con ristorante	€ 1,42
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,91
7	Case di cura e riposo	€ 1,10
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,96
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,57
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,06
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,39
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,97
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,33
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,78
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,87
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 2,60
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,08
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,08
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,08
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 2,08
21	Discoteche, night club	€ 1,27

**DATO ATTO CHE** i suddetti coefficienti utilizzati (KA, KB, KC E KD) rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

**RICHIAMATO** l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

**RICHIAMATA** la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

**VISTI:**

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;
- La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni, recante: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;
- Il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 dell'11.09.2020, adottata con i poteri del Consiglio Comunale;
- Il vigente regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale;
- Il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 dell'11.09.2020, adottata con i poteri del Consiglio Comunale;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 16.12.2015;
- Il vigente Statuto Comunale;

**DATO ATTO CHE** sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri e le attestazioni previsti dall'articolo 49, comma 1 e dall'articolo 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.

267 e successive modificazioni, i cui esiti vengono inseriti nella presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con il seguente risultato della votazione:

presenti n. 6, votanti n. 6, astenuti n. =====, voti favorevoli n. 6, voti contrari n. =====

**DELIBERA**

Per le ragioni indicate in premessa, tutte qui integralmente richiamate e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 241/1990:

1) **DI APPROVARE** per l'anno 2022, le tariffe della TARI integralmente riportate nei seguenti prospetti:

**PARTE FISSA**

<b>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</b>		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		€ 1,18
b) due persone		€ 1,39
c) tre persone		€ 1,58
d) quattro persone		€ 1,71
e) cinque persone		€ 1,75
f) sei o più persone		€ 1,75
g) superfici domestiche		€ 1,18
<b>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</b>		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,42
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,60
3	Stabilimenti balneari	€ 0,61
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,42
5	Alberghi con ristorante	€ 1,26
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,81
7	Case di cura e riposo	€ 0,98
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,86
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,95
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,24
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,86
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,18
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,33
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,77
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 2,28
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,04
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,28
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,74
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 1,63
21	Discoteche, night club	€ 1,13



**PARTE VARIABILE**

<b><u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u></b>		
Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		€ 74,37
b) due persone		€ 133,87
c) tre persone		€ 148,75
d) quattro persone		€ 163,62
e) cinque persone		€ 182,36
f) sei o più persone		€ 189,37
<b><u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u></b>		
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:		Tariffa al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	€ 0,47
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,68
3	Stabilimenti balneari	€ 0,69
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,47
5	Alberghi con ristorante	€ 1,42
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,91
7	Case di cura e riposo	€ 1,10
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,96
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,57
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,06
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,39
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,97
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,33
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,78
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,87
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 2,60
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,08
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,08
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,08
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 2,08
21	Discoteche, night club	€ 1,27

- 2) **DI FISSARE** la scadenza delle rate per il pagamento della TARI 2022 come segue: 1.a rata 31/08/2022, 2.a rata 30/09/2022, 3.a rata 31/10/2022, 4.a rata 31/12/2022;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** alla TARI si applica l'imposta provinciale T.E.F.A., per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, fissata dalla Provincia di Cosenza nella misura del 5%;

**4) DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Infine, stante l'urgenza di provvedere e di porre in essere quanto necessario per dare attuazione alle procedure amministrative previste e conseguenti a quanto sopra deliberato, con separata votazione espressa nelle forme di legge e con il seguente risultato:

presenti n. 6, votanti n. 6, astenuti n. ==, voti favorevoli n. 6, voti contrari n. ==

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

---

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 E PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267 AI FINI DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 E ART. 147-BIS**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e parere **Favorevole** in ordine all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nella formazione dell'atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ai fini del controllo di regolarità amministrativa.

Pietrapaola, 24-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
F.to CESARIO Aurelio Antonio

---

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 E PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E APPOSIZIONE VISTO COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 AI FINI DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE, ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE ART. 49 E ART. 147-BIS**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in ordine alla sua regolarità contabile e si appone contestualmente il visto attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ai fini del controllo di regolarità contabile.

Pietrapaola, 24-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to SCORZAFAVE MARIA VALENTINA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa TERESA ALOISIO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**II SINDACO**  
F.to Dott. Pietro NIGRO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

---

**PUBBLICAZIONE**

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Pietrapaola, 07-09-2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**  
F.to Geom. Aurelio Antonio CESARIO

---

Viene comunicata inoltre, con lettera n. in data ad altri Enti ai sensi dell'art. 135, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Pietrapaola, 07-09-2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**  
F.to Geom. Aurelio Antonio CESARIO

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Pietrapaola, 28-05-2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**  
F.to SCORZAFAVE MARIA VALENTINA

---

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Si dà atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Pietrapaola, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, ove rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Pietrapaola, 07-09-2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**  
F.to Geom. Aurelio Antonio CESARIO

---

È copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pietrapaola, 07-09-2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**  
Geom. Aurelio Antonio CESARIO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)